

Sinistro del distretto cranio oro facciale

Se non si possiede una documentazione preventiva, sarà molto difficile far valere le proprie ragioni.

Distinguiamo quello che dipende da un vero e proprio incidente (pallonata, gomitata, schiaffo, pugno, corpo contundente, traumi stradali) da quello che dipende dall'opera di professionisti del settore o da abusivi.

L'iter è sempre lo stesso: cercare di produrre quanta più documentazione possibile antecedente la causa.

Rivolgersi ad un Avvocato, ma può essere preferibile e conveniente rivolgersi ad una (associazione di Consumatori (www.globoconsumatori.it))

Occorrerà una perizia di parte; in quel caso sarà molto utile al perito una consulenza gnatologica specialistica che potrà evidenziare situazioni acute incompatibili con situazioni antecedenti.

Verso un operatore abusivo, l'iter sarà abbastanza agevole, verso operatori in regola, soprattutto se catene di centri, sarà molto difficile, perchè ci si scontra con colossi che hanno studi legali non indifferenti (per cui ribadisco l'utilità di documentazione preventiva (oltretutto la bocca è uno dei pochi distretti corporei che si può documentare secondo standard internazionali, con esami semplici e non invasivi e a costi molto contenuti)

La situazione odontoiatrica italiana:

Il settore Odontoiatrico italiano è costituito da circa 50-56.000 Dentisti.

I Pazienti attuali si stima che siano scesi (per via della attuale congiuntura) al 40% della popolazione, cioè circa 24.000.000 di persone.

Il fatturato totale dei dentisti si stima in 12 miliardi annui.

L'Odontoiatria italiana sta sempre più dirigendosi verso l'aspetto imprenditoriale: Cliniche e Centri che operano con criteri manageriali finalizzati al profitto, con la minima spesa (molto spesso finanziati da imprenditori estranei alla attività professionale).

Non trascurabile la presenza di operatori abusivi della professione (si stima 5-10.000) in situazione di totale illegalità; comunque, si sommano ai 50-56.000 operatori legali.

Questa situazione non è soddisfacente né per i **Pazienti**, né per i **Dentisti** che operano con Professionalità.

I **Pazienti** hanno molta probabilità di essere curati non da professionisti coscienti, ma da autentiche catene di montaggio, dove vengono attirati da pubblicità aggressive e promessa di costi molto ribassati (in realtà vengono affidati a finanziarie per i pagamenti).

Una struttura o centro, farà sicuramente economia di scala nell'acquisto di materiali ed attrezzatura, ma risparmia soprattutto sul lavoro odontotecnico che è molto sottopagato e su quello dei vari collaboratori dentisti (in genere molto giovani) che sono retribuiti con percentuali risibili.

In queste condizioni, la probabilità di ricevere trattamenti inadeguati o francamente sbagliati è veramente alta e la possibilità di difendersi da tali colossi è dubbia (oltreché costosa).

I **Dentisti** che operano bene, sono molto danneggiati da questa situazione, in quanto la media dei pazienti per Dentista scende drammaticamente (fino alla insostenibilità della propria attività).

Bisogna ricordare che i materiali incidono molto poco sul totale della parcella (massimo 20%) e

sono ampiamente compensati dal fatto che dentisti esperti non sprecano materiali; l'attrezzatura viene comprata una volta, ampiamente ammortizzata e poi ricomprata, per cui le economie di scala incidono molto poco come concorrenza.

Incide invece molto il lavoro Odontotecnico, a cui devono dedicare molta cura e tempo, per cui devono essere pagati adeguatamente.

Incide ancora di più l'esperienza e la conoscenza (knowhow) del Dentista, che è frutto di anni di investimenti in aggiornamento e pratica (un Dentista può definirsi quasi completamente autonomo, non prima di 15-20 anni di esperienza e formazione).

<http://www.odontoiatria33.it/cont/normative/contenuti/7885/contenzioso-spetta-dentista-dimostrare-aver-agito-migliore.asp>

6 Novembre 2014 |

Contenzioso: spetta al dentista dimostrare di aver agito nel migliore dei modi. Senza cartella clinica non è sempre possibile farlo, secondo il Tribunale di Roma

Tra il 2001 e il 2008, MM si era sottoposta alle cure del dott. SG che si sono poi rivelate inadeguate, secondo la paziente che ha chiamato in giudizio il professionista.

In particolare, stando a quanto pubblicato sulla sentenza del Tribunale di Roma, le cure avevano interessato l'elemento n. 46 (già trattato da altro odontoiatra), il n. 35 e 37 (in corrispondenza dei quali il dott. SG provvedeva a ripetuti interventi di ricostruzione e di realizzazione di un ponte) e il n. 25.

Nonostante i ripetuti interventi, alcuni dei quali eseguiti a spese del professionista, i fenomeni infiammatori non cessavano costringendo la paziente a rivolgersi ad un altro professionista che ha constatato la perdita degli elementi 35,37 e 46 e l'incongruo trattamento dell'elemento 25. Gli interventi del nuovo professionista costano alla paziente 10 mila euro che si sommano ai 4mila già corrisposti al dott. SG.

Paziente che portando in giudizio SG chiede un risarcimento di 18.622,60 euro per i danni subiti lamentando, oltre al fallimento della cura, il fatto che le cure erano avvenute senza "una adeguata informativa sulla natura dei trattamenti e sulle aspettative di successo nonché sull'esistenza di eventuali alternative di cura".

Durante il procedimento il professionista, assistito dai legali della propria compagnia assicurativa, si difendeva ritenendo la richiesta danni "infondata in considerazione della situazione alquanto pregiudicata della paziente, anche a causa di inefficaci interventi di altri professionisti, e che le cure praticate erano adeguate, tanto più in considerazione del requisito di limitata invasività e di costo contenuto, sempre richiesto dalla paziente".

Professionista che, però non produce cartella clinica e consenso informato.

Il giudice ha acquisito il parere di un Ctu medico legale che stabilisce nel 50% la responsabilità del professionista e l'esiguità del danno biologico.

Giudice che ritiene il professionista colpevole condannandolo a risarcire la paziente con la somma di euro 5.000 euro oltre interessi legali ed il pagamento delle spese processuali.

Per il giudice il medico, quando chiamato in causa, ha "l'onere di provare che la prestazione è stata eseguita in modo diligente e che il mancato perseguimento del risultato sia stato determinato da un evento imprevedibile e imprevisto", cosa che il dentista non ha potuto fare.

<http://www.odontoiatria33.it/cont/normative/contenuti/7884/quale-documentazione-deve-conservare-provare-aver-curato.asp>

6 Novembre 2014 |

Quale documentazione si deve conservare per "provare" di aver curato al meglio il paziente. I suggerimenti dell'odontologo forense

In merito alla **sentenza del Tribunale di Roma** che ha condannato un dentista in quanto non ha potuto documentare la sua opera, abbiamo chiesto un parere a **Marco Scarpelli**, odontologo forense.

"Tre gli spunti significativi di questa sentenza", ci dice Marco Scarpelli.

"In primis è molto chiara e precisa nel rilevare la ripartizione dell'onere probatorio, sostanzialmente affermando che una volta dimostrato da parte del paziente che quelle prestazioni furono eseguite da quel medico odontoiatra, l'onere di dimostrare che le prestazioni siano state svolte nel migliore modo possibile, grava sul medico secondo i principi cardine del rapporto contrattuale.

Secondo aspetto cardine che viene sottolineato è come tale onere si assolve documentando il caso: da sempre pensiamo che la documentazione del caso clinico sia strumento principe per rappresentare a posteriori quanto deciso, su quale condizione iniziale (fondamentalmente riassunta attraverso immagini radiografiche o altri accessori (modelli, foto etc.) si sia agito, quale l'evoluzione del caso stesso, infine il diario clinico per evidenziare eventuali carenze nella partecipazione al mantenimento post cura da parte del paziente.

Terzo ed ultimo aspetto è relativo all'obbligo di informazione (e relativo consenso) pre cure con segnalazione e discussione delle alternative terapeutiche.

La sentenza riassume quindi tutti gli elementi cardine della gestione del rapporto odontoiatra paziente; la sua lettura e comprensione dei passaggi cruciali consente all'odontoiatra di adottare una regola clinica tale da scongiurare pressoché del tutto il rischio di contenzioso medico/paziente, in ogni caso di poter rappresentare in modo efficace a posteriori una attendibile ricostruzione dei fatti".